



www.ausl.pe.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini n° 47 - 65124 PESCARA
C.F./P.IVA 01397530682
U.O.S.D. "Progettazioni e Nuove Realizzazioni"

CAPITOLATO D'ONERI

Servizio tecnico di "Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione" per i lavori così titolati/identificati *"Progettazione ed Esecuzione dei Lavori di Ristrutturazione e Messa a Norma del P.O. di Pescara Santo Spirito, nonché la Fornitura di Apparecchiature e Attrezzature, sulla base di Progetto Preliminare"*.

CIG: 7971685A8F

ART. 1 - Oggetto dell'incarico

L'appalto ha per oggetto il servizio tecnico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione di cui all'appalto integrato *“Progettazione ed Esecuzione dei Lavori di Ristrutturazione e Messa a Norma del P.O. di Pescara Santo Spirito, nonché la Fornitura di Apparecchiature e Attrezzature, sulla base di Progetto Preliminare”*.

Il servizio principale pertanto è la prestazione professionale di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ai sensi della normativa vigente, applicabile alla fattispecie, come precisato nel Disciplinare di gara.

E' prevista la eventualità di affidare nel corso del contratto anche ulteriori prestazioni, qualora la Asl di Pescara ne ravvisi la necessità, come specificato nel Disciplinare di gara (opzioni).

ART. 2 – Svolgimento legale dell'incarico

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione si atterrà alla migliore tecnica possibile, svolgerà le funzioni con l'alta professionalità e precisione richieste dalla vigente normativa, in stretta aderenza alle norme previste negli elaborati del progetto relativo ai lavori, in stretta aderenza alle norme previste nel progetto relativo all'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (Bando, Disciplinare, Capitolato d'Oneri, Schema di contratto, ed atti ad essi annessi o connessi), in stretta aderenza al progetto tecnico presentato in gara, che qui si intende integralmente riportato per farne parte integrante.

Per quanto non previsto nei predetti progetti, si dovranno applicare le norme previste dal D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza), D. Lgs. n. 50/18.04.2016 applicabili alla fattispecie del Coordinatore della Sicurezza in esecuzione, le norme del DPR 207/2010 in quanto applicabili, altre norme dell'ordinamento europeo e nazionale applicabili, tra cui l'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, comprese le norme del codice civile.

Ai sensi art. 1374 c.c., il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivino secondo la legge.

L'affidatario dell'incarico è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e segg. del codice civile e all'osservanza della deontologia professionale.

E' obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite legalmente o legittimamente dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

Resta a carico del Tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo, necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione ASL.

Il Tecnico incaricato deve rispettare il principio di leale collaborazione con gli uffici e servizi di cui al comma precedente.

L'inadempimento, anche parziale, dei suddetti obblighi comporterà la revoca dell'incarico o risoluzione in danno del Professionista incaricato, con la conseguente

comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, fatta salva la Polizza rimessa dal medesimo Professionista a garanzia delle obbligazioni.

Ai sensi del codice civile, la condotta del bon padre di famiglia riveste il ruolo di criterio oggettivo di valutazione del comportamento, ispirato a canoni di lealtà, impegno, rigore, onestà.

Il Professionista si obbliga a non rivelare e a non utilizzare dati, notizie, informazioni messi a sua disposizione dalla ASL di Pescara per l'espletamento dell'incarico.

Parimenti, notizie, dati, informazioni assunte anche non attinenti l'incarico, non saranno in alcun modo divulgate e dovrà assumersi un comportamento riservato e corretto.

L'inadempimento, anche parziale, dei suddetti obblighi potrà comportare la revoca dell'incarico o risoluzione in danno del Professionista incaricato, con la conseguente comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, fatte salve le polizze e/o cauzioni e/o garanzie rimesse a garanzia delle obbligazioni, fatto salvo il risarcimento ulteriore nei casi previsti dalle norme vigenti, applicabili alla fattispecie.

Sono fatti salvi gli obblighi di denuncia ai *competenti* soggetti e/o alle *competenti* autorità e/o presso le sedi *competenti*, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti, applicabili alla fattispecie.

ART. 3 – Modalità di svolgimento dell'incarico

Fermo restando quanto prescritto al precedente articolo ed all'articolo 4, il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione svolgerà le funzioni e compiti affidati con le modalità operative ed ispettive che professionalmente meglio riterrà.

In ogni caso, fatto salvo il progetto presentato in gara, parte integrante della presente scrittura, unitamente al Capitolato d'Oneri, anche se non materialmente allegato, dovrà essere assicurato come "minimo" inderogabile quanto segue, giusta art. 92 D, Lgs. n. 81/2008:

- Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel P.S.C. , e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- Verifica l'idoneità del P.O.S., da considerare come piano complementare di dettaglio del P.S.C., assicurandone la coerenza con quest'ultimo;
- Adegua il PSC ed il fascicolo di cui all'art. 91, co. 1, D. Lgs. n. 81/2008, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- Verifica che le imprese esecutrici adeguino , se necessario, i rispettivi P.O.S.;
- Organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- Verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- Segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95, 96 e 97, comma 1, D. Lgs.n. 81/2008, e alle prescrizioni del PSC;
- Propone l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il

coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla ASL (Uff. Prevenzione) nonché all'Uff. Direzione Prov.le del Lavoro territorialmente competente;

- Sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- Nei casi di cui all'art. 90, comma 5, D. Lgs. n. 81/2008, oltre a svolgere i compiti in *alinee precedenti*, redigere il PSC e predisporre il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lett. a) e b), D. Lgs. n. 81/2008, fermo restando quanto previsto al secondo periodo della predetta lettera b);
- Sottoscrivere gli stati di avanzamento lavori garantendo pertanto la liquidazione della relativa quota parte di oneri della sicurezza;
- Il Coordinatore della Sicurezza ed il D.L. dovranno operare in armonia, ancorchè nella piena autonomia di ciascuno;
- Continuità nelle prestazioni di Coordinatore della Sicurezza in esecuzione fino alla conclusione dei lavori;
- E' fatto salvo il resto, previsto dal D. Lgs. n. 50/18.04.2016, nonché, per quanto non previsto o per quanto non in contrasto con il D. Lgs. n. 50/18.04.2016, è fatto salvo il CSA dei lavori, il DPR 207/2010, le ulteriori norme previste dall'ordinamento, se ed in quanto applicabili alla fattispecie contrattuale.
- La durata del contratto di cui al punto II.2.7) del Bando di gara (24 mesi) corrisponde alla durata stimata dei lavori da dirigere, a netto di eventuali sospensioni lavori, a netto di eventuali variazioni o supplementi di lavori, a netto delle opzioni previste dal Bando di gara. Pertanto le funzioni di Coordinamento della Sicurezza in esecuzione, inclusi altri eventuali affidamenti nel corso del contratto, seguono le vicende e l'andamento dei lavori senza che l'affidatario abbia a pretendere null'altro, se non quanto remunerativamente previsto dal contratto sottoscritto tra le parti.

ART. 4 – Responsabilità delle funzioni

Il Coordinatore della Sicurezza è responsabile personalmente negli eventuali procedimenti innanzi al Giudice per le funzioni che la legge o la norma ad esso espressamente assegna.

Il Coordinatore della Sicurezza non può delegare le proprie funzioni ad altri soggetti, ovvero è vietato il subaffidamento o subappalto delle funzioni proprie di Coordinatore della Sicurezza.

Qualora il Coordinatore della Sicurezza, in considerazione dell'ampiezza del cantiere dei lavori, ed al fine della migliore sicurezza, si "avvalga" di eventuali propri collaboratori o assistenti, fermo restando la propria personale responsabilità, le prestazioni svolte da questi ultimi non possono e non devono assolutamente comportare apprezzamenti o valutazioni attinenti la discrezionalità tecnica specialistica riconducibile dalla legge al Coordinatore della Sicurezza.

Eventuali collaboratori o assistenti del Coordinatore della Sicurezza, come sopra circoscritti, restano in ogni caso sotto la stretta e personale responsabilità dell'affidatario, il quale in ogni caso ne risponde sotto ogni profilo e senza riserva alcuna.

La Asl di Pescara dovrà essere tenuta indenne da ogni pretesa in ordine a compensi o retribuzioni, ovvero non potrà essere richiesto alla Asl di *surrogarsi* nei rapporti anche economici tra le parti, essendo accordi privati nei quali la Asl resta estranea.

ART. 5 - Controlli o Verifiche della S.A.

La Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti del comma 2, art. 93, D. Lgs. 81/2008, nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 12, D. Lgs. n. 50/18.04.2016, procede al controllo "effettivo" sull'esecuzione delle prestazioni affidate, ovvero procede alla "verifica" affinché gli obblighi/adempimenti a carico del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, segnatamente quelli riferiti all'art. 92, lettere a)-b)-c)-d)-e)-f), D. Lgs. n. 81/2008, ovvero segnatamente quelli inerenti gli impegni contrattuali di cui al progetto offerta presentato in occasione della gara d'appalto, ovvero segnatamente quelli inerenti gli obblighi contrattuali in generale.

All'uopo, il RUP/Responsabile dei Lavori potrà richiedere in ogni momento, anche senza preavviso, la esibizione di documenti o atti, diretti a provare gli adempimenti a carico del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione.

Parimenti, il RUP/Responsabile dei Lavori potrà effettuare verifiche sul luogo di esecuzione del contratto, anche a sorpresa.

Il riscontro negativo delle verifiche o controlli da parte del RUP può essere causa di risoluzione del contratto tra le parti, in quanto la sicurezza assume interesse preminente per la Asl e non tollera deroghe, essendo a servizio della tutela della salute, costituzionalmente protetta.

ART. 6 – Norme di rinvio

Il presente Capitolato d'Oneri deve essere letto ed interpretato in combinato con tutti i restanti Documenti di gara in quanto nel complesso essi costituiscono la *lex specialis* dell'appalto.

Per quanto eventualmente non espressamente previsto, si deve fare riferimento alle leggi ed alle norme applicabili alla fattispecie contrattuale in argomento.